

15/06/2022, dando esecuzione, per l'effetto, alla deliberazione del Commissario Straordinario della ASL BT n. 62 del 25/01/2022, mediante stipula del relativo contratto con la Fondazione ANT Italia ONLUS con termine di validità fino al 31/12/2024.

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente uniti allo stesso, ma conservati agli atti telematici della stazione appaltante e sulla piattaforma "Empulia" (www.Empulia.it) con osservanza piena, assoluta ed inderogabile di quanto negli stessi stabilito, i seguenti atti:

Allegato "A" (Disciplinare di Gara prot. n. 68936 del 12/10/2021)

Allegato "B" (Capitolato speciale)

Allegato "C" (Offerta Tecnica)

Allegato "D" (Offerta Economica)

Allegato "E" (Istanza di Partecipazione)

Allegato "F" (Cauzione definitiva)

Allegato "G" (Dichiarazioni integrative)

Allegato "M" (Dichiarazioni Antimafia)

Articolo 2

Definizioni

Nell'ambito del contratto si intende per:

Amministrazione contraente: L'Azienda Sanitaria BAT che stipula il contratto con il prestatore di servizi;

Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

Prestatore di servizi: Fondazione ANT Italia ONLUS risultata aggiudicataria;

Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del contratto disponga diversamente.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto è regolata in via graduata:

- a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il prestatore di servizi relativamente alle attività e prestazioni;
- b) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Amministrazione contraente;
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, nonché dalla disciplina del codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente. Le condizioni economiche contrattuali potranno essere modificate ove intervengano modificazioni autorizzative delle tariffe anche migliorative per il Prestatore di Servizi.

Articolo 4

Oggetto

Il presente atto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa al Servizio di Assistenza Domiciliare Specialistica per cure palliative in favore di pazienti oncologici ed oncoematologici in fase avanzata di malattia, secondo i principi della medicina palliativa, residenti nell'ambito del territorio della ASL BT. Il contratto definisce altresì gli obblighi da parte del Prestatore di servizi.

Con la sottoscrizione del contratto il Prestatore di Servizi si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione contraente ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto secondo le modalità descritte nonché contenute nell'Offerta Tecnica (Allegato "C") ed Economica (Allegato "D").

Articolo 5

Destinatari del Servizio

Destinatari del servizio sono i pazienti oncologici ed oncoematologici residenti nei comuni della ASL BT, in fase avanzata o avanzatissima, con $KPS \leq 50$, valutando la possibilità da parte del Distretto Socio-Sanitario di concordare la presa in carico di assistiti affetti da patologie non oncologiche in fase terminale.

Possono, pertanto, essere assistiti domiciliariamente pazienti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- malattia in stadio avanzato e con prognosi di vita breve;
- esaurimento dei trattamenti volti alla guarigione;
- indicazione al trattamento esclusivamente palliativo con necessità di accessi medici ed infermieristici;

indice di autonomia secondo la scala Karnofsky inferiore a 50.

Articolo 6

Finalità e Obiettivi

La finalità del servizio è quella di fornire l'assistenza ai pazienti presso il proprio domicilio, garantendo in tutto il percorso assistenziale un sostegno multidisciplinare che assicuri interventi di supporto globale al paziente e alla sua famiglia. In particolare, l'assistenza viene erogata tramite interventi coordinati di cure mediche, infermieristiche e psicologiche, qualificate e adeguate alla necessità della specifica situazione di bisogno nel rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell'individualità e delle convinzioni religiose. L'obiettivo prioritario è quello di evitare ricoveri impropri ed anche di garantire la continuità assistenziale e terapeutica.

Articolo 7

Procedure di ammissione al trattamento domiciliare

Percorso Assistenziale:

La richiesta di Assistenza domiciliare per cure palliative in favore di pazienti oncologici ed oncoematologici, viene presentata direttamente alla U.O.S.V.D. di Terapia del Dolore e Cure Palliative, su proposta di chiunque abbia interesse: persona malata, familiari, MMG, reparto ospedaliero, Pronto Soccorso, servizi sociali. La proposta, attraverso un colloquio con il caregiver/familiare, viene valutata, entro 24h, dal Responsabile dell'UOSVD o suo delegato sull'appropriatezza della presa in carico da parte della Rete di Cure Palliative e sul setting assistenziale di assistenza domiciliare. La UOSVD, verificata la necessità di Cure Palliative, prende in carico il paziente, predispone il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI).

La ricezione da parte del Prestatore di servizi di tale autorizzazione è da considerarsi inizio del trattamento ai fini amministrativi. A questo punto, il Prestatore di servizi si impegna all'invio tempestivo della "presa in carico" del paziente autocertificando, contestualmente, di poterlo assistere.

Ogni figura professionale coinvolta nel Piano Assistenziale svolgerà quanto di competenza secondo le indicazioni del citato Piano garantendo al paziente tutti gli accessi programmati. Ogni operatore, nel corso di ciascun accesso a casa del paziente, compresi quelli effettuati in reperibilità, riporterà nella Cartella Clinica Domiciliare gli interventi effettuati apponendo la propria firma, data e ora.

Qualora il medico del Prestatore di servizi rilevi la necessità di modificare il Piano Assistenziale, in base alla evoluzione delle condizioni cliniche, ne darà comunicazione al MMG e annoterà la variazione nella cartella clinica domiciliare. Se il Medico o l'infermiere del Prestatore di servizi (autorizzato, in sede di PAI, dal MMG) dovessero rilevare durante l'assistenza, la necessità di integrare il materiale di medicazione, i farmaci, i presidi sanitari, e così via previsti dal PAI, ne daranno comunicazione al MMG e, successivamente, alla UOSVD per la relativa convalida e tempestivo inoltrare della richiesta alla farmacia Territoriale. Tutto l'iter deve essere espletato entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi.

Il Distretto, si impegna ad assicurare tutto il supporto necessario per la fornitura di farmaci, di presidi sanitari, di ausili sanitari assistenziali, di protesi, secondo quanto previsto dallo specifico Prontuario.

La fornitura dei farmaci e del materiale richiesto deve avvenire da parte della farmacia territoriale entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'arrivo della richiesta alla UOSVD. Il trasporto a domicilio del paziente dei farmaci o altro materiale avverrà a cura dell'Operatore Economico o dei familiari del paziente.

La dimissione del paziente potrà avvenire su richiesta dello stesso ovvero per conclusione del PAI o per decesso o per proposta da parte dell'Equipe curante, motivata e deliberata.

Al termine dell'assistenza la Cartella Clinica Domiciliare sarà consegnata alla UOSVD.

Tutte le fasi dell'intervento, dalla presa in carico alle dimissioni (decesso o passaggio ad altro setting) dovranno essere comunicate mensilmente alla U.O.S.V.D. di Terapia del Dolore e Cure Palliative.

Percorso Amministrativo:

Ai fini del corrispettivo, il Prestatore di servizi, emetterà con cadenza bimestrale la nota spese, trasmettendola in originale all'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie e, in copia, alla Direzione del Distretto Socio-Sanitario competente per territorio. La documentazione contabile sarà distinta per singolo Distretto Socio-Sanitario.

Ogni Distretto Socio-Sanitario curerà l'istruttoria, la verifica dei processi, la predisposizione e presentazione delle Determinazioni dirigenziali di liquidazione. L'Azienda provvederà entro 60 gg. dalla data di emissione della documentazione contabile alla liquidazione degli importi.

Articolo 8 Durata Contrattuale

Il presente contratto rimarrà in vigore sino al 31/12/2024 ed avrà decorrenza dalla data di avvio del servizio, da formalizzarsi con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

Articolo 9 Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto al Prestatore di servizi dal 01/08/2024 al 31/12/2024 è pari ad un importo complessivo di € 201.500,00 ca.; Il corrispettivo contrattuale dovuto al Prestatore di servizi per ogni singolo paziente preso in carico dal 01/08/2024 al 31/12/2024 è pari ad € 1.200,00, in applicazione della disciplina regionale. Detto importo è comprensivo di qualsiasi rimborso dovuto per il servizio, ed ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso.

Il corrispettivo sarà erogato dall'ASL BT. L'ASL BT effettuerà – a mezzo dei soggetti che riterrà di individuare e comunicare al prestatore di servizi – opportuni controlli al fine di verificare la congruità delle note spese rispetto alle prestazioni rese.

Ciascuna nota spese emessa dal Prestatore di servizi dovrà contenere il riferimento al contratto, dovrà essere intestata e recapitata all'ASL BT allegando copie delle "Cartelle Cliniche".

L'importo della nota spese emessa dal Prestatore di servizi verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della nota spese e bonificato sul conto corrente dallo stesso segnalato all'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie dell'ASL BT.

Il Prestatore di servizi, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Prestatore di servizi non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nell'acquisizione dei corrispettivi, né in ordine ai corrispettivi già erogati.

Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei corrispettivi dovuti, il Prestatore di servizi potrà sospendere l'erogazione dei servizi e, comunque, delle attività previste in convenzione a pena di risoluzione.

Articolo 10

Condizioni per l'erogazione del servizio e responsabilità

Sono a carico del Prestatore di servizi, intendendosi soddisfatto con il rimborso così come innanzi riferito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione del contratto. In particolare, il rimborso che verrà corrisposto in favore del prestatore di servizi, si intende soddisfacente delle spese necessarie per assicurare:

- a) le spese di coordinamento per la gestione complessiva delle attività oggetto del contratto;
- b) la reperibilità medica e infermieristica di 24 ore al giorno per tutti i giorni della settimana compresi i giorni festivi;
- c) la disponibilità di operatori qualificati per l'assistenza specialistica domiciliare (medici esperti in cure palliative, infermieri e sostegno psicologico al paziente e alla famiglia).

Il Prestatore di servizi garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a pena di risoluzione di diritto.

In ogni caso, il Prestatore di servizi si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere obbligatorie successivamente alla stipula del contratto.

Le eventuali maggiori spese derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, qualora emanate antecedentemente alla data di sottoscrizione del contratto, anche nel caso in cui dovessero produrre effetti obbligatori successivamente alla sottoscrizione del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore di servizi, intendendosi in ogni caso compensate con il rimborso delle spese e il Prestatore di servizi non potrà, pertanto, avanzare pretesa di ulteriori rimborsi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'ASL BT assumendosi ogni relativa alea.

Il Prestatore di servizi si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASL BT da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'ASL BT si riserva la facoltà di procedere, con proprio personale idoneo, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a verifiche, in merito alla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto,

nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, tali verifiche riguarderanno la qualità delle prestazioni erogate.

Articolo 11

Obblighi specifici del Prestatore di servizi

Il Prestatore di servizi si obbliga, altresì:

- a) manlevare e tenere indenne l'ASL BT dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, anche in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- b) ad erogare, nei confronti dei soggetti ammessi alla fruizione del servizio, con proprie risorse e con le modalità operative di seguito descritte:
 1. prestazioni di assistenza medica;
 2. prestazioni di assistenza infermieristica;
 3. prestazioni di assistenza psicologica.
- c) garantire il coordinamento operativo in grado di assicurare:
 1. la pianificazione degli interventi;
 2. adeguato supporto informativo;
- d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire adeguati livelli del servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'ASL BT di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel contratto e, in particolare, ai parametri di qualità previsti dalle norme vigenti;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate sia dall'ASL BT attraverso la competente struttura, purché ciò non incida sugli aspetti economici del rapporto contrattuale;
- f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili. In particolare, le trasformazioni diverse da quelle suindicate, le eventuali successive variazioni della denominazione sociale, nonché le variazioni dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi organizzativi soggetti agli accertamenti di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni devono essere comunicate immediatamente all'ASL BT, trasmettendo la relativa documentazione, nonché le certificazioni previste dalla vigente normativa antimafia;
- g) garantire la continuità dei servizi prestati, assicurando la regolare presenza degli operatori, salvo le assenze normativamente previste (congedo ordinario o straordinario, malattia). Le sostituzioni del personale assente devono essere garantite con tempestività e con personale in possesso dei requisiti richiesti al personale titolare.

Articolo 12

Requisiti e qualità delle prestazioni

Il Prestatore di servizi, fermo restando che il rimborso delle spese verrà corrisposto sulla base di quanto innanzi riferito, garantirà l'erogazione in favore di ogni singolo paziente, del sostegno psicologico secondo il bisogno e di un numero di accessi così articolati: **numero di accessi settimanali da un minimo di tre a un massimo di 7, distribuiti tra le diverse figure professionali interessate, al fine di assicurare comunque i bisogni clinici del sofferente. La disponibilità del servizio H24 attraverso una reperibilità notturna e festiva.**

Il Prestatore di servizi si impegna ad ottemperare alle vigenti disposizioni regionali circa il conferimento dei dati, secondo quanto previsto dalla L.R. Puglia n. 4/2010, in particolare l'art. 39, comma 3, il quale stabilisce

che il conferimento completo e tempestivo dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate si configura a pieno titolo quale obbligazione esigibile.

Articolo 13 Personale

Per lo svolgimento del servizio, il Prestatore di servizi dovrà mettere a disposizione le seguenti figure professionali: Medico, Psicologo, Infermiere, Professionista della riabilitazione e OSS.

Il personale incaricato dovrà essere quello sopra riportato e dovrà svolgere le seguenti prestazioni:

Prestazioni mediche: emotrasfusioni; trasfusione di emocomponenti ed emoderivati; terapie iniettorie; toracentesi; paracentesi; fleboclisi; medicazioni; cateterismi; prelievi; gestione di accessi vascolari e drenaggi; terapia nutrizionale enterale e parenterale; aspirazione di raccolte; tamponamenti emostatici; addestramento del *care giver* e/o familiari che assistono il paziente.

In particolare, il personale infermieristico, con la supervisione di quello medico, assicurerà le procedure di fleboclisi, terapie iniettorie, cateterismi vescicali, prelievi, gestione di accessi venosi e drenaggi.

Prestazioni infermieristiche: prelievi biologici; terapie iniettorie; clisteri; medicazioni; cateterismi; fleboclisi; gestione di stomie e CVC lavande di ferite e cavità, fasciatura e bendaggi, svuotamento di fecalomi, saturimetria; **coinvolgimento** e addestramento del *care giver* e/o familiari che assistono il paziente, in particolare per la prevenzione dei fenomeni connessi all'immobilità.

Prestazioni psicologiche: sostegno al paziente e al *care giver* e/o familiari che assistono il paziente.

Dovrà, inoltre, essere prevista la figura di un Medico Responsabile dell'Assistenza, con almeno 5 (cinque) anni di servizio prestato nelle cure palliative ovvero con 2 (due) anni di servizio e la specializzazione in una Branchia internistica, che assuma un ruolo di coordinamento degli operatori impegnati e di referente nei confronti della ASL BT.

Il Prestatore di servizi prima dell'avvio delle attività previste nel contratto, dovrà:

1. fornire all'ASL BT dettagliato elenco nominativo del personale che la stessa impiegherà nel servizio come titolari delle posizioni lavorative, con l'indicazione delle relative qualifiche professionali, dei corsi di aggiornamento frequentati, delle ore pro-capite di servizio. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione;
2. fornire all'ASL BT la disponibilità ad effettuare il servizio in tutto il territorio della stessa Azienda;
3. impegnarsi a sostituire quel personale che, in base a valutazione motivata da parte del personale dell'ASL BT addetto al controllo (Direttore del Distretto Socio-Sanitario o suo delegato), abbia dato luogo ripetutamente alla inosservanza delle norme contenute nel contratto, o non abbia data sufficiente garanzia di professionalità.

Articolo 14 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Prestatore di servizi si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e, in particolare, il Prestatore di servizi si obbliga a rispettare nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla convenzione le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Prestatore di servizi si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri collaboratori occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

Il Prestatore di servizi si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro innanzi riferiti vincolano il Prestatore di servizi anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Prestatore di servizi si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi innanzi riferiti anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del servizio.

Il Prestatore di servizi è in ogni caso tenuto a conformarsi alle norme per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in attuazione di quanto previsto dalla L. 12.06.1990, n. 146.

Il Prestatore di servizi garantisce che l'attività di assistenza sanitaria medica, infermieristica, psicologica o sanitaria in genere è prestata esclusivamente da professionisti che collaborano con il Prestatore di servizi in forza di accordi liberamente determinati tra le parti e che non si trovino in situazioni di incompatibilità secondo la previsione delle normative vigenti.

Articolo 15

Direttore dell'Esecuzione del Contratto

L'amministrazione contraente prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'aggiudicatario.

Articolo 16

Avvio dell'Esecuzione del Contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 17

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Articolo 18

Varianti

Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

Articolo 19

Variazioni entro il 20%

L'entità economica del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 20

La sospensione dell'esecuzione del contratto Il verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Articolo 21

La verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Articolo 22

Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare al Prestatore di servizi delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità dei suoi effetti e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime l'esecutore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei servizi forniti.

Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Direttore d'Area Gestione Patrimonio propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Direttore d'Area

Gestione Patrimonio, avverso la quale il Prestatore di servizi avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio al Prestatore di servizi e di affidarlo anche provvisoriamente ad altro Ente, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul rimborso della prima nota spese utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso il Prestatore di servizi è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Articolo 23 **Riservatezza**

Il Prestatore di servizi ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Prestatore di servizi è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Prestatore di servizi sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Prestatore di servizi potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Prestatore di servizi stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione contraente delle modalità e dei contenuti di detta menzione.

Il Prestatore di servizi si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 675/96 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 24 **Risoluzione**

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti nel presente contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per dieci giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;

- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione contraente potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese del Prestatore di servizi il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Prestatore di servizi, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione contraente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Articolo 25

Recesso

L'amministrazione contraente si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e/o disposizioni regionali sopravvenute e senza che da parte del Prestatore di servizi possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi al Prestatore di servizi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso il Prestatore di servizi ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo i rimborsi e le condizioni previste nel presente contratto.

Articolo 26

Pagamento delle note spese

Il pagamento del servizio sarà effettuato entro sessanta (60) giorni decorrenti dalla verifica di conformità dell'esecuzione del servizio medesimo.

L'accertamento di conformità deve concludersi entro 30 giorni dall'esecuzione del servizio.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI, al seguente codice univoco ufficio: UF538V.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale del Prestatore di servizi.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario. A questo proposito, il Prestatore di servizi deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'Ente del Terzo Settore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo al servizio di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le note spese emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

A norma dell'art. 35, co. 18 del Codice dei contratti sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Per l'erogazione dell'anticipazione valgono i presupposti e condizioni fissati dal predetto comma 18.

Articolo 27 **Nuove Convenzioni Consip**

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del D. L. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora il Prestatore di servizi non sia disposto ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione contraente eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione contraente provvederà a corrispondere al Prestatore di servizi il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Articolo 28 **Proroga contrattuale**

La proroga è limitata ad un periodo di mesi 6 necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo soggetto con cui stipulare il contratto. In tal caso il Prestatore di servizi è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Articolo 29 **Garanzia definitiva**

A tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali il Prestatore di servizi ha costituito una garanzia definitiva, il cui importo è stato calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia è stata costituita mediante: fideiussione bancaria

per un importo di 10.075,00, con validità dal 01/08/2024 al 31/12/2024.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Articolo 30 **Svincolo della garanzia definitiva**

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Articolo 31 **Divieto di cessione del contratto e di subappalto**

È fatto assoluto divieto al Prestatore di servizi di cedere, a qualsiasi titolo, né subappaltare il contratto.

Articolo 32
Spese del contratto

Le eventuali spese di registrazione del contratto sono a carico del Prestatore di servizi.

Articolo 33
Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, il Prestatore di servizi dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del D. Lgs. 50/2016 e, in caso di esito negativo, dal Tribunale di Trani.

Articolo 34
Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento aziendale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione n. 129 del 31.01.2019, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell'ASL BT).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'indirizzo url del sito aziendale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" è il seguente: <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani/atti-generalis>.

Articolo 35
Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento aziendale per la disciplina dei contratti.

Articolo 36
Trasparenza

Il Prestatore di servizi espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto.;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Prestatore di servizi non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod.

civ., per fatto e colpa del Prestatore di servizi, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 37 **Privacy**

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Locale BT ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it tel. 0883/299750, mail direzione.generale@aslbat.it;

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è l'avv. Andrea Scarpellini ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec dpo.aslbat@pec.rupar.puglia.it mail andrea.scarpellini@aslbat.it tel. 0883 299.466;

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;


f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Azienda Sanitaria Locale BT coinvolti nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in piazza Venezia n. 11 – 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

Articolo 38 **Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Prestatore di servizi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche, nonché da disposizioni interpretative dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici [Determinazione n.4 del 7 luglio 2011].

La Fondazione A.N.T. Italia ONLUS, tenuta all'esecuzione del servizio di Assistenza Domiciliare Specialistica per cure palliative in favore di pazienti oncologici ed oncoematologici in fase avanzata di malattia, secondo i principi della medicina palliativa, residenti nell'ambito del territorio della ASL BT, ha comunicato che il proprio conto corrente bancario, dedicato "ai pagamenti dei contratti stipulati con la ASL BT", acceso presso  il seguente:

Il Prestatore di servizi, in relazione a quanto sopra, ha comunicato i seguenti ulteriori dati relativi alle generalità e codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto di cui innanzi:

Sig.ra Sandra Ghiani

Il Prestatore di servizi, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che dovessero verificarsi in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul detto conto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Prestatore di servizi non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 39 Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificatamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissiono o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia al diritto spettante che la medesima Amministrazione si riserva, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione.

Con la sottoscrizione del presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti. In conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Di tutto quanto esposto sopra le parti ne dichiarano il contenuto conforme alle loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono digitalmente.

___, li _____

La A.S.L. BT

Il Direttore dell'Area Gestione del Patrimonio
Dott. Giuseppe Nuzzolese
f.to digitalmente

La Fondazione A.N.T. Italia ONLUS

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
PANNUTI RAFFAELLA
Sig.ra Raffaella Pannuti
Firmato il 21/08/2024 11:38
f.to digitalmente
Seriale Certificato: 2451482
Valido dal 16/05/2023 al 16/05/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA





La sottoscritta Raffaella Pannuti, Presidente e Legale rappresentante della Fondazione ANT Italia ONLUS (Prestatore del servizio), dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Destinatari del servizio), Articolo 8 (Durata), Articolo 9 (Corrispettivo), Articolo 17 (Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore), Articolo 22 (Penali) Articolo 24 (Risoluzione), Articolo 25 (Recesso), Articolo 29 (Garanzia definitiva), Articolo 31 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 33 (Foro competente), Articolo 35 (Normativa di rinvio), Articolo 37 (Privacy), Articolo 39 (Clausola finale).

___, li _____

Rapporto di verifica

Nome file: **Prot_0066274_2024-08-21_Allegato_ADO CONTRATTO ANT-signed.pdf.p7m**

Data di verifica: **27/08/2024 07:33:06 UTC**

Liv.	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Giuseppe Nuzzolese	ArubaPEC EU Qualified Certific...	2	
2	 PANNUTI RAFFAELLA	InfoCamere Qualified Electroni...	3	
	Appendice A		4	



Firma valida

La firma è in formato CAAdES-BES



Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 27/08/2024 07:33:06 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 26/08/2024 11:18:39 UTC



Il certificato non risulta revocato

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **Giuseppe Nuzzolese**

Codice fiscale:

Società:

Non disponibile

Nazione:

IT

Numero di serie:

Autorità emittente:

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Utilizzo chiavi:

nonRepudiation

Policies:

**0.4.0.194112.1.2;, 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1;CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps>
1.3.76.16.6;**

Validità:

dal 11/07/2024 07:44:20 UTC al 11/07/2028 07:44:20 UTC

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dichiarazione di Trasparenza: (it)

- <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Il certificato è valido



Firma valida

La firma è in formato PAdES-BES



Il certificato è attendibile



Il certificato non risulta revocato

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **PANNUTI RAFFAELLA**

Codice fiscale:

Società:

Non disponibile

Nazione:

IT

Numero di serie:

Autorità emittente:

**InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
nonRepudiation**

Utilizzo chiavi:

Policies:

0.4.0.194112.1.2, 1.3.76.14.1.1.30;CPS URI: <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.h>
1.3.76.16.6;displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni
previste dalla Determinazione AgId N. 121/2019,;

Validità:

dal 16/05/2023 12:52:16 UTC al 16/05/2026 00:00:00 UTC

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Il certificato è valido

Appendice A

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Nome e Cognome del soggetto: **ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1**

Nazione: **Non disponibile**

Numero di serie:

dal **26/04/2017 06:28:06 UTC** al **21/04/2037 06:28:06 UTC**

A.1.2 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Nome e Cognome del soggetto: **InfoCamere Qualified Electronic Signature CA**

Nazione: **Non disponibile**

Numero di serie:

dal **04/12/2019 09:49:37 UTC** al **04/12/2035 10:49:37 UTC**